

STATUTO SOCIALE

Art. 1

L'Associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Amatori Velletri" con sede in Velletri (Roma) , costituita il 19 ottobre 2000 nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, precedentemente denominata "Atletica Amatori Velletri" è retta dalla norme del presente statuto.

Art. 2

L'Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive dilettantistiche ed in particolare la formazione e la preparazione di squadre di atleti dilettanti nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività dilettantistica in genere compresa l'attività didattica nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive della F.I.D.A.L. e dei suoi Organi. L'Associazione cura altresì l'attività psicomotoria dei suoi atleti attraverso tornei sociali a carattere di animazione sportiva e culturale integrandosi con il territorio.

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Amatori Velletri si propone di operare tenendo conto della realtà dei suoi soci e della realtà locale e di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere attività che esaltino i concetti formativi e partecipativi dello sport.

Gli scopi dell'associazione sono quelli di concepire l'attività sportiva quale fattore di emancipazione dei giovani e dei lavoratori contribuendo all'educazione sociale e democratica dei cittadini, in una visione complessiva delle esigenze culturali e sociali della popolazione.

Art. 3

I colori sociali sono nero – giallo.

Art. 4

L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (in breve FIDAL) e potrà liberamente aderire agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), delle Federazioni Sportive Internazionali, nonché dello statuto e ai regolamenti della FIDAL, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate o degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibera di aderire.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti della FIDAL e comunque della Federazione o Ente di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e delle Associazioni sportive dilettantistiche affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e Tecnici sportivi tesserati al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 5

Il patrimonio sociale è costituito da immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.

Art. 6

Le entrate sono costituite da :

- a) Quote associative dei soci;
- b) Contributi annuali dei soci;
- c) Eventuali contributi del Coni, della F.I.D.A.L., di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
- d) Eventuali introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni;

Art. 7

L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Sussiste il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 8

Soci dell'Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domanda scritta.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile o annuale di cui all'art. 6, lett. a) e b) del presente Statuto.

Art. 10

Le domande vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo;

Art. 11

Le categorie dei soci sono le seguenti :

- a) Soci fondatori : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione;

- b) Soci ordinari : coloro che pagano la quota associativa e la quota mensile o annuale stabilita dall'Associazione ed hanno diritto di voto in Assembla per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- c) Soci Juniores
- d) Soci Seniores

La distinzione di denominazione è posta in essere per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli Associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli Associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo

Art. 12

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi usati dall'Associazione.
Tutti i soci maggiorenni esercitano il diritto d voto.

Art. 13

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci.

La quota o il contributo associativo sono rivalutabili ed intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 14

Sono "partecipanti" coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell'Associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costitutivo sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa Associazione.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 15

Organi dell'Associazione sono :

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

Art. 16

L'Assemblea generale ordinaria è sovrana. Essa si riunisce almeno una volta all'anno e viene convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare :

- a) Sulla relazione annuale del presidente dell'Associazione;
- b) Sul bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione;
- c) In via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- d) Sulla elezione del Presidente dell'Associazione e degli organi direttivi ed amministrativi;
- e) Sull'ammontare della quota associativa e della quota mensile o annuale;
- f) Sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo;
- g) Sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria viene comunque convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea generale dei soci viene convocata sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. In tal caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza sia mediante affissione di avviso nella sede legale dell'Associazione che nell'impianto in cui si svolgono le attività sportive.

L'avviso di convocazione può essere, altresì, comunicato ai singoli soci mediante l'invio di lettera semplice, fax, e-mail, telegramma, sms o altro mezzo ritenuto idoneo per consentire la massima diffusione.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione.

Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota mensile o annuale d'associazione, per quali sussiste il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, c.c..

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c..

Art. 19

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'assemblea generale dei soci.

Se il Consiglio Direttivo è delegato dall'Assemblea generale dei soci provvede a nominare nel proprio seno il Presidente, il vice il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e comunque la scadenza coincide con l'anno olimpico.

Il Consiglio Direttivo è composto di un minimo di sette membri.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione sportiva dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all'attività sportiva sociale, amministrativa dell'Associazione e su quant'altro stabilito per Statuto.

Art. 21

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

DURATA E SCIoglimento

Art. 22

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei Soci in seduta straordinaria con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

Il patrimonio sociale deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

CONTROVERSIE

Art. 23

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 24

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statuarie e regolamentari della F.I.D.A.L, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e le disposizioni dettate dal Codice Civile.

Il presente statuto sostituisce ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentale della Associazione in contrasto con esso.

Per delibera assembleare il presente statuto è redatto per scrittura privata da registrare a tassa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.Lgs: del 4 dicembre 1997.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 08 gennaio 2006.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea